REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI VERONA

P.U.A.
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

in applicazione della
Scheda Norma n. 582
di un'area sita in via San Giovanni Lupatoto

REV	DATA	DESCRIZIONE	UT	CP	CC
REV 6	26/11/2019	EMISSIONE VI	DT	CV	MR

PROGETTISTA

INGEA®
CONSULTING ENGINEERS

INGEA s.r.l.
37124 VERONA (Italia) Via Ca' di Cozzi n° 41 – Tel. +39 045 8300865 – Fax. +39 045 913858
mail. info@ingea.com – www.ingea.com – Skype. ingea.com C.F. e P.IVA 02898480237

Tutti i diritti sono riservati – All rights reserved

IL PROGETTISTA

LA DIREZIONE LAVORI

COMMITTENTE

VE. CO srl
Via Monte Pastello, 5D
San Giovanni Lupatoto
37057 Verona

IL COMMITTENTE

TITOLO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1.1 CARTOGRAFIA CATASTALE
1.2 ESTRATTO PREVISIONI P.I.
1.3 ELENCO DEI VINCOLI P.I.
1.4 RAPPRESENTAZIONE DEI VINCOLI P.I.

TAV. N.

1

NOME FILE	SCALA	DATA
2019_11_TAV_1.0_INQUADRAMENTO	VARIE	26/11/2019

ELABORATO
2019_11_TAV_1.0_INQUADRAMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 2 e 99 della legge n.633 del 2.4.1941, ci riserviamo la proprietà intellettuale di questo elaborato e facciamo espresso divieto di renderlo noto a terzi o di riprodurlo anche in parte, senza la nostra autorizzazione scritta.

ESTRATTO ORTOFOTO

AREA INTRA - AMBITO

AREA EXTRA-AMBITO

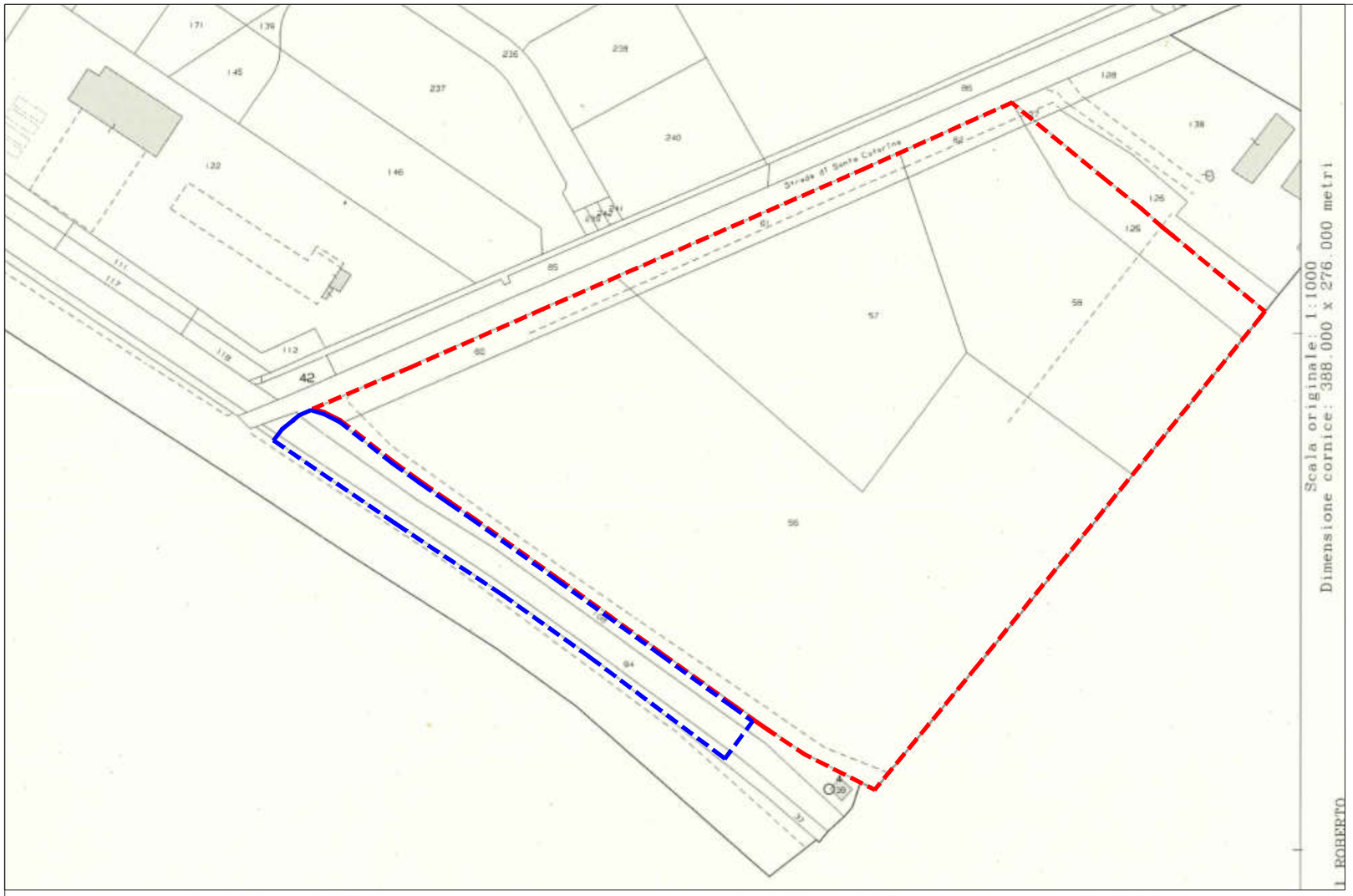

AREA INTRA-AMBITO AREA EXTRA-AMBITO SC. I:I.I000

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE FOGLIO 334
MAPPALI N. 56-57-58-60-61-62-125-127 - INTRA-AMBITO

FOGLIO	N° MAPPALE	CONSISTENZA	SUP. CATASTALE			NOMINATIVO	CF	DIRITTI E ONERI
334	56	frutteto irriguo	6852.00	mq	PROPRIETARI			
334	57	frutteto irriguo	1944.00	mq		FACCIONI GIORGIO	FCCGRG59A28L781Q	Nuda proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni
334	58	frutteto irriguo	2150.00	mq		FACCIONI PATRIZIA	FCCPRZ54P65L781N	Nuda proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni
334	60	frutteto irriguo	311.00	mq		GIUGLI BIANCA	GGLBNC24S70L781J	Usufrutto per 2/6
334	61	frutteto irriguo	293.00	mq		GIUGLI GRAZIELLA	GGLGZL35R67L781O	Usufrutto con diritto di accrescimento per 2/6
334	62	frutteto irriguo	123.00	mq		GRAZIANI FEDERICA	GRZFRC63E66L781Y	Nuda proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni
334	125	frutteto irriguo	358.00	mq		GRAZIANI FILIPPO	GRZFPP68P20L781N	Nuda proprietà per 1/6
334	127	frutteto irriguo	3.00	mq		LOFRANCO GIANLUCA	LFRGLC61M16L781L	Proprietà per 2/6 in regime di separazione dei beni
	Totale SUP. CATASTALE		**12034,00**	mq				

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE FOGLIO 334
MAPPALI N. 37-94-108 - EXTRA-AMBITO

FOGLIO	N° MAPPALE	CONSISTENZA	SUP. CATASTALE		PROPRIETA'	CF
334	37 (parte)	prato	-	mq	Comune di Verona - (1) Proprietà per 1/1	00215150236
334	(*) 94 (parte)	rel acq es	-	mq	Comune di Verona - (1) Proprietà per 1/1	00215150236
334	108 (parte)	prato	-	mq	Comune di Verona - (1) Proprietà per 1/1	00215150236
	Totale SUP. CATASTALE (37 p. , 94 p. , 108 p.)		**953.00**	mq		

(*) Presenza servitù di passaggio a carico del Consorzio di Bonifica Veronese

ELENCO MANIFESTAZIONI D'INTERESSE RITENUTE PRIORITARIE
2° bando - ATO 4

N°rep	Superficie intervento (mq)	Volume invaso (metodo invaso) (mc)	Volume invaso da PAT (mc)	INVASO PREVALENTE				ASSEVERAZIONE
				vasca laminazione	sovradimensionamento delle condotte	bacino di ritenzione	bacino e fosso d'infiltrazione (2)	
278	cambio destinazione d'uso	-	-	-	-	-	-	SI
299	Decaduta con DGC nr 238 del 31.07.2013							
329	Decaduta con DGC nr 407 del 10.12.2015							
511	Decaduta con DGC nr 449 del 22.12.2015							
536	1379,00	-	-	-	-	-	-	SI
563	Decaduta con DGC nr 407 del 10.12.2015							
566	2650,00	21,56	129,16	si	si	si	si	
582	12034,00	578,48	586,54	si	si	si	si	
588	Decaduta con DGC nr 407 del 10.12.2015							
594	Decaduta con DGC nr 26 del 19.01.2017							

N°rep	SMALTIMENTO PREVALENTE				
	Superficie di intervento	accumulo e smaltimento in pozzi disperdenti (2)	immissione in corso d'acqua (1)	accumulo e immissione in trincee drenanti (2)	immissione nella rete acque bianche (1) (3)
392	Decaduta con DGC nr 308 del 13.10.2015				
405	1500,00	-	-	-	-
412	Decaduta con DGC nr 238 del 31.07.2013				
566	2650,00	si	no	si	no
582	12034,00	si	no	si	no
588	Decaduta con DGC nr 407 del 10.12.2015				
594	Decaduta con DGC nr 26 del 19.01.2017				
595	Decaduta con DGC nr 308 del 13.10.2015				
596	Decaduta con DGC nr 308 del 13.10.2015				
615	14000,00	si	no	si	no
85	796,00	-	-	-	-

N°rep	BUONE PRATICHE COSTRUTTIVE				
	vasca prima pioggia	recupero acque piovane	smaltimento con caditoie drenanti (4)	tetti verdi	parcheggi grigliati
412	Decaduta con DGC nr 238 del 31.07.2013				
459	si	si	si	si	si
469	Decaduta con DGC nr 308 del 13.10.2015				
563	Decaduta con DGC nr 407 del 10.12.2015				
566	si	si	si	si	si
582	si	si	si	si	si
588	Decaduta con DGC nr 407 del 10.12.2015				
594	Decaduta con DGC nr 26 del 19.01.2017				
595	Decaduta con DGC nr 308 del 13.10.2015				
596	Decaduta con DGC nr 308 del 13.10.2015				
615	si	si	si	si	si
85	si	si	si	si	si

1) da richiedere autorizzazione all'Ente Gestore
2) verificare il rischio di contaminazione dei corpi idrici sotterranei
3) da verificare il rischio d'inquinamento dei corpi idrici superficiali
4) solo in zone con elevata permeabilità e alta soggiacenza
e verificando il rischio d'inquinamento dei corpi idrici sotterranei

Nr. Progr.	Nr. Repertorio	ATO	DISCIPLINA ECOLOGICA - AMBIENTALE ART. 8 NTO				QUOTA ERS (SUL)	ALTRE INDICAZIONI PROGETTUALI
			Superficie permeabile territoriale	Superficie permeabile fondiaria	Densità arborea (Da)	Densità arbustiva (Dar)		
149	566	4	30%					
150	582	4	30%		3 alberi/100 mq preferibilmente realizzando o potenziando, qualora esistenti, i filari sui bordi interni dei lotti	3 arbusti/100 mq		

1 FASCICOLO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAVOLA
1.1 CARTOGRAFIA CATASTALE

SCALA 1:1000

ELABORATO
CATASTALE

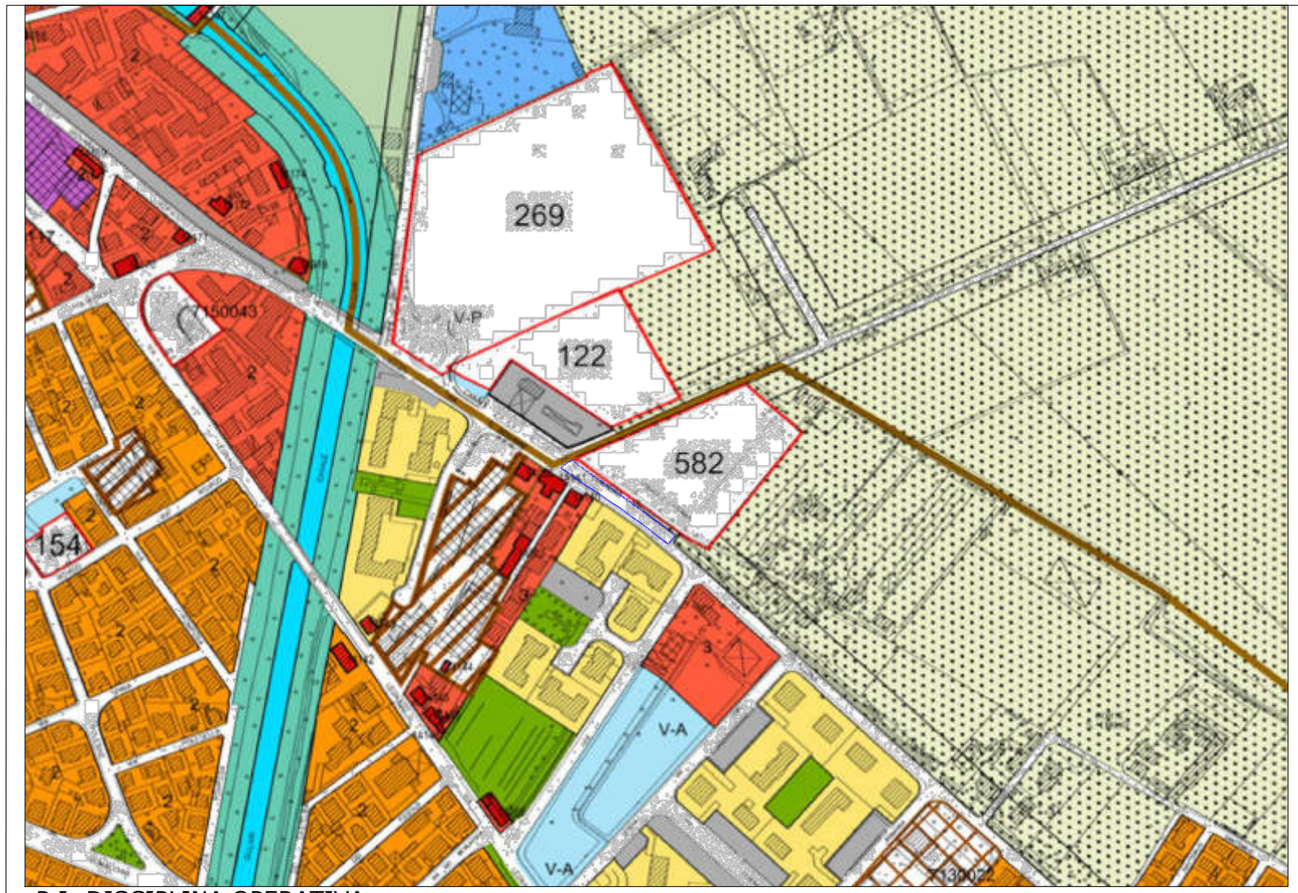

P.I. DISCIPLINA OPERATIVA

SCHEDA NORMA - ATO 4 REP. 582

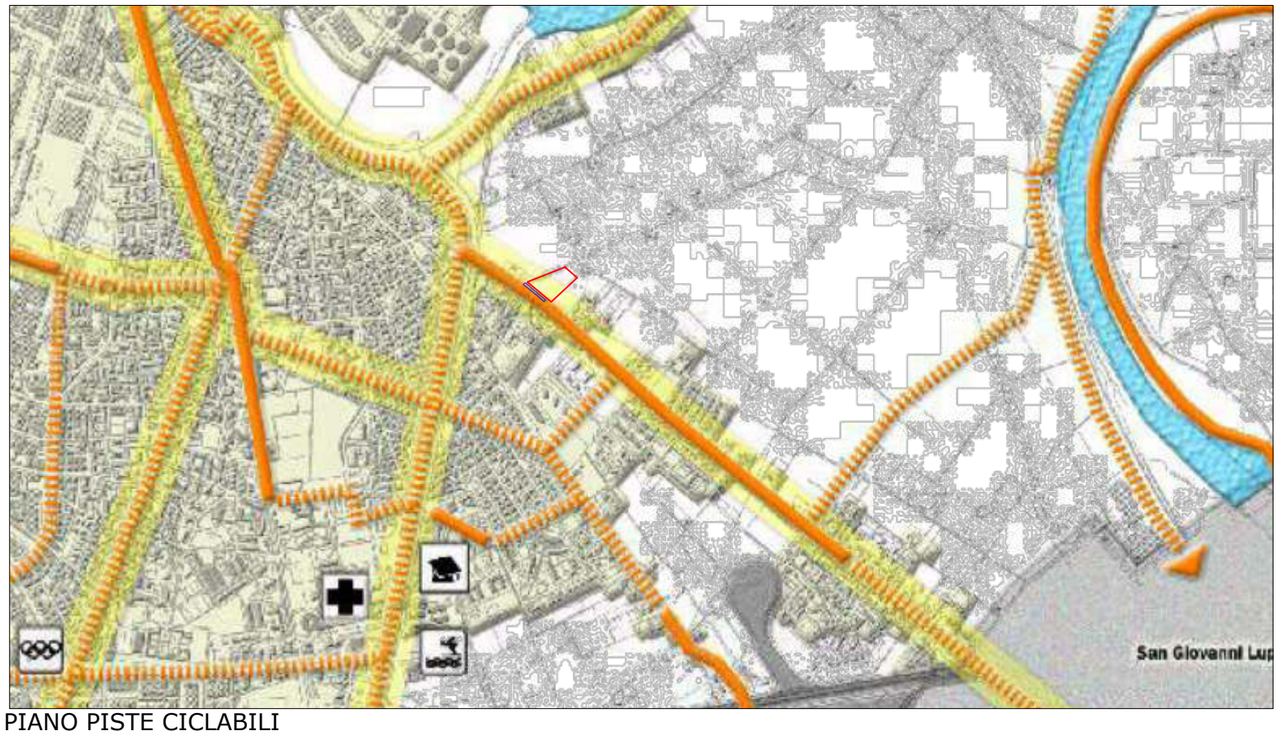

PIANO PISTE CICLABILI

ESTRATTO PIANO PISTE CICLABILI

- PISTE CICLABILI ESISTENTI
- COLLEGAMENTI DI PROGETTO
- RETE STRUTTURALE PRINCIPALE
- AREA INTRA - AMBITO
- AREA EXTRA - AMBITO

Art. 142 - Disciplina speciale della zona agricola di ammortizzazione e transizione

1. La Zona agricola di ammortizzazione e transizione è un ambito posto tra i margini della città e il territorio rurale finalizzato alla definizione paesaggistica dei margini urbani, alla salvaguardia ecologica e ambientale dei tessuti insediativi, alla protezione dei caratteri rurali dei contesti periurbani. Gli interventi sono diretti alla costruzione e al rafforzamento della Rete Ecologica, alla definizione morfologica e ambientale dei margini urbani della città, alla valorizzazione del paesaggio rurale e dell'agricoltura di prossimità, vietando nuovi insediamenti e allevamenti agricoli intensivi e favorendo la ricollocazione di quelli esistenti.
2. Le presenti norme regolative del PI disciplinano le modalità di attuazione degli indirizzi strategici del Comune, favorendo attorno ai centri abitati la realizzazione e manutenzione di una fascia verde caratterizzata da ampie superfici boscate, terreni coltivati e luoghi di svago all'aria aperta. L'obiettivo di realizzazione concreta e mantenimento della cintura verde deve inserirsi armonicamente nella pianificazione urbanistica ed essere economicamente sostenibile dagli operatori interessati.
3. In tale zona sono ammessi gli interventi previsti dall'Art. 141 - Condizioni, limiti generali e speciali per l'edificabilità del territorio agricolo e della zona a prevalente destinazione agricola, con le seguenti esclusioni:
a) comma 6, lett. c) e d);
b) commi 9, 12, 13,
c) commi 17 e 18, qualora i progetti compromettano o rendano più onerose le trasformazioni lungo le direttrici di espansione della città.
4. Sugli edifici esistenti e riconosciuti ai sensi degli artt. 151 e 153 delle presenti norme ed in alternativa a quanto previsto dai successivi artt. 152 e 154, fermi restando eventuali vincoli o limitazioni speciali alla trasformabilità previsti dalle presenti norme, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nei limiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001 con contestuale agroforestazione, alle seguenti condizioni:

a. ambito minimo di intervento, compresa l'area di riforestazione: 10.000 mq se il lotto è contiguo con altre aree naturali della rete ecologica esistente; 30.000 mq se il lotto si presenta come un unità isolata;
b. superficie minima di piantumazione obbligatoria: 35 mq ogni mq di SUL complessiva;
c. Formazione boschiva consentita= forestazione naturale di tipo igrofilo (lungo i corsi d'acqua) o mesofilo periurbano (in contesto agricolo) con obbligo di gestione (manutenzione ordinaria) per 5 anni secondo le indicazioni riportate nel prontuario.
d. è ammesso l'aumento della SUL esclusivamente all'interno della sagoma legittimamente preesistente, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e della disciplina funzionale;
e. è ammessa la modifica della composizione volumetrica e della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero trasposizioni o aggregazioni di superfici preesistenti aventi diversa destinazione d'uso e purché il solido dell'edificio in progetto abbia almeno un punto di contatto con il solido dell'edificio principale preesistente;
f. non è ammessa la frammentazione dell'organismo edilizio originario in più edifici autonomi, mentre è ammessa l'aggregazione di edifici facenti parte di un unico complesso immobiliare;
g. il nuovo organismo edilizio dovrà essere progettato nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
h. l'intervento è in ogni caso subordinato all'esistenza, o all'impegno alla realizzazione contestuale, a cura e spese del richiedente, della dotazione minima di infrastrutture e di servizi necessaria a garantire l'inserimento territoriale degli insediamenti diffusi con riferimento alla sufficienza delle infrastrutture a rete per l'urbanizzazione primaria e per la mobilità in relazione al carico urbanistico indotto dall'intervento; i. gli interventi dovranno essere progettati e realizzati secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R.), che porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia ", alla corrispondente classe “C” (0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno Classe Cgl < 1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno);
j. Funzioni compatibili: locande e osterie, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, strutture ricettive extralberghiere limitatamente a esercizi di affittacamere, attività : ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze: rurali, case religiose di ospitalità; centri soggiorno studi, attività varie di ricerca botanica, agronomica, o comunque legata alle attività di agro forestazione, strutture attrezzate per lo svolgimento degli sport all'aperto, attività di stagionatura e segagione del legname, attività di allevamento - riproduzione e selezione selvaggina e venatorie.
5. Nell'ipotesi di interventi sugli immobili legittimamente esistenti previsti al comma 4, alla domanda di titolo abilitativo edilizio dovrà essere allegato il progetto di rimboschimento, sottoscritto da un professionista competente in materia forestale o agronomica ed uno schema di convenzione/atto unilaterale d'obbligo per la disciplina dei rapporti tra Comune e soggetto concessionario, che a norma dell'art. 11 della legge 241/90, dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.
6. Per gli interventi di agroforestazione il progetto dovrà rispettare le indicazioni del Prontuario di mitigazione ambientale – all.to 3.
7. Il progetto di agroforestazione e la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, per quanto di rispettiva pertinenza, dovranno avere i seguenti contenuti minimi:
a) l'impegno a realizzare, anche per stralci funzionali, gli interventi previsti dal Progetto approvato entro i termini espressamente descritti sulla base di progetti definitivi redatti secondo la vigente legislazione in materia di opere pubbliche, o, in alternativa, i termini e le modalità di pagamento qualora il Comune preveda di realizzarle perconto proprio;
b) il vincolo di destinazione agroforestale, sino a variazione delle previsioni urbanistiche, a favore del Comune delle aree oggetto di agroforestazione che rimarranno private;
c) il vincolo di destinazione pubblica con orari regolamentati degli spazi attrezzati di svago all'aria aperta destinati ai cittadini, della viabilità di accesso e di attraversamento e/o eventuali parcheggi qualora previsti; resta fermo che l'obbligo di manutenzione e vigilanza resta a carico del soggetto privato avente titolo.

Art. 39 - Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica: fascia di ricarica degli acquiferi, fiume Adige ed altri corsi d’acqua pubblici, risorgive, laghetti, acque pubbliche in genere e vegetazione ripariale.

1. Il PI, in applicazione di norme o atti di pianificazione di livello locale, regionale o nazionale, rileva a fini ricognitivi le seguenti fonti di vincolo idrogeologico e idraulico e le relative fasce di rispetto:
1.1 CORPI IDRICI:
a) Acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese (R.D. 25-7-1904 n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) Corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere di bonifica (R.D. 8-5-1904 n. 368 - Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
c) Fiumi, stagni, laghi e lagune. (Art. 18 Norme di attuazione e prescrizioni di piano del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige)
d) Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 , n. 152 - Norme in materia ambientale – art. 152);
e) Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica (Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 - Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio);
f) Le fasce di rispetto di cui all’art. 41, comma 1, lett. g) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio – e del PAT;
g) I pozzi, sorgenti, sguazzi, fontanili e laghetti, anche non rientranti specificamente nella disciplina e tutela delle risorse idropotabili, ma che costituiscono elementi puntuali significativi della storia e dell’ambientazione naturalistica della risorsa idrica (art. 22 NTA del PAT);
1.1.1 All’interno delle fasce di rispetto di cui al precedente punto 1.1 lett. f), nella parte non ricompresa negli ulteriori vincoli di cui alle precedenti lettere da a) ad e) e g), oltre agli interventi ammessi dalla norma generale, sono assentibili:
a) Gli interventi di ampliamento per il miglioramento funzionale di attività in zone improprie disciplinate dal PI ai sensi dell’art. 73 delle N.T.A. del PAT con apposite previsioni nel repertorio normativo che prevedano le necessarie opere di mitigazione e/o compensazione ambientale al fine di garantirne la sostenibilità;
b) gli interventi previsti dall’art. 44, comma 4 lett. a) e a-bis, nonché comma 5, della L.R. 11/2004 e succ. modificazioni, limitati al recupero a fini residenziali o agrituristici dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
d) opere pubbliche o di interesse pubblico compatibili con la natura del vincolo.
e) gli interventi che costituiscono realizzazione di strutture agricolo-produttive aventi i requisiti di cui all'art. 136, comma 2, lett b), n. 4, purché non sopravanzino, con riferimento ai fabbricati preesistenti, verso il fronte di rispetto.

1.1.2 In relazione al precedente punto 1.1, lett. g), per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree demaniali interessate da pozzi, sorgenti, sguazzi, fontanili e laghetti sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali ed interventi di bonifica di qualsiasi tipo, salvo quelli di rinaturalizzazione e valorizzazione ecologica ed ambientale.

2. Ai sensi dell’art. 52 delle NTA del PAQE, e fatte salve - qualora prevalenti - eventuali diverse previsioni o prescrizioni dei piani regionali di settore, nell’ambito della fascia di ricarica degli acquiferi sono vietate le attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti, nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

3. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree ricadenti nella disciplina di cui al precedente comma 2. prive delle infrastrutture ivi indicate, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e la gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

4. Nella fascia di ricarica degli acquiferi è fatto divieto di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.

Art. 43 - Tutela della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
1. La Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi è riferita alla diversa classificazione delle unità geoambientali, discriminate sulla base dei seguenti criteri di analisi: a. composizione litologica del sottosuolo; b. caratteristiche di permeabilità del sottosuolo; c. composizione e spessori degli strati di alterazione e copertura superficiale; d. morfologia; e. dinamica geomorfologica prevalente; f. geoidrologia degli acquiferi.
2. Sulla base degli approfondimenti contenuti nel quadro conoscitivo, sono individuate le seguenti unità geoambientali:
Unità A: Vulnerabilità intrinseca alta Essa comprende aree caratterizzate:
dalla presenza di alluvioni fluviali e fluvioglaciali a composizione prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, ad elevata permeabilità primaria
da strati di alterazione superficiale di scarsa potenza.
da morfologia pianeggiante, con cigli e scarpate di terrazzi alluvionali, alvei e paleoalvei.
da dinamica geomorfologica prevalente fluviale e fluvioglaciale.
da presenza di falda libera a profondità maggiore di 10 metri dal piano campagna.

Art. 62 – Aree di connessione naturalistica e di ammortizzazione della frangia urbana.

1. Dette aree sono caratterizzate da una straordinaria eterogeneità e da un grande dinamismo, fenomeni cui consegue però la perdita dell’identità originaria dei luoghi.
2. Queste caratteristiche rendono difficile una definizione univoca di fascia periurbana: si tratta in sostanza di una zona di contatto tra il mondo rurale propriamente detto e il mondo urbano,
che conserva però i tratti fondamentali del primo mentre subisce l’attrazione del secondo. Si tratta di “spazi vuoti” o “spazi aperti”, caratterizzati talvolta da scarsa qualità paesaggistica ed
ecologica, alto o medio grado di insularizzazione, basso grado di naturalità ed elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo prodotto dalla diffusione della rete infrastrutturale e dalla
dispersione insediativa.
Indirizzi e direttive per la progettazione e l’attuazione degli interventi.

3. In tali aree il Comune, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
a) promuove la riduzione e/o minimizzazione dei fattori di pressione (inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo, attività industriali a rischio, cave, discariche, elettrodotti, ecc.) causati dal sistema insediativo consolidato;
b) individua, anche mediante opportuni strumenti di pianificazione di livello puntuale, la vocazione d’uso prevalente, le problematiche di carattere ambientale, le motivazioni della
debolezza dell’identità territoriale, sociale e culturale dei luoghi;
c) promuove la valorizzazione e la realizzazione di nuovi spazi verdi pubblici e garantisce la loro accessibilità;
d) promuove il contenimento dell’espansione della diramazione infrastrutturale in modo che non “debordi” al di là dell’attuale limite della corona periurbana;
e) promuove il contenimento del livello di “insularizzazione” dell’attuale paesaggio periurbano cercando di evitare di produrre ulteriori frammentazioni all’interno dell’area
periurbana, compattando maggiormente l’urbanizzazione sui perimetri dei centri abitati ed evitando di costruire nuove infrastrutture lineari, soprattutto negli ambiti ancora
relativamente integri;
f) incentiva l’accrescimento del grado attuale di naturalità tramite interventi di forestazione e di aumento della superficie verde urbana e periurbana mirati a rafforzare e a creare le
componenti della rete ecologica;
g) promuove la qualità percettiva del contesto evitando di peggiorare l’incidenza dei fattori di pressione e di potenziale rischio adottando misure per la loro riduzione tramite interventi di
bonifica e/o di mitigazione;
h) promuove interventi volti a limitare le alterazioni dell’assetto morfologico e naturale del suolo e interventi volti alla rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua al fine di
favorire l’ossigenazione degli stessi;
i) promuove attività agricole che non necessitino dell’uso di fitofarmaci e diserbanti e azioni volte ad utilizzare le aree incolte per la messa a dimora di boschi anche ad uso produttivo,
anche con funzione di compensazione ambientale;
j) promuove la tutela, la conservazione degli spazi rurali ed i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell’attività agricola e la presenza di
attività antropiche.

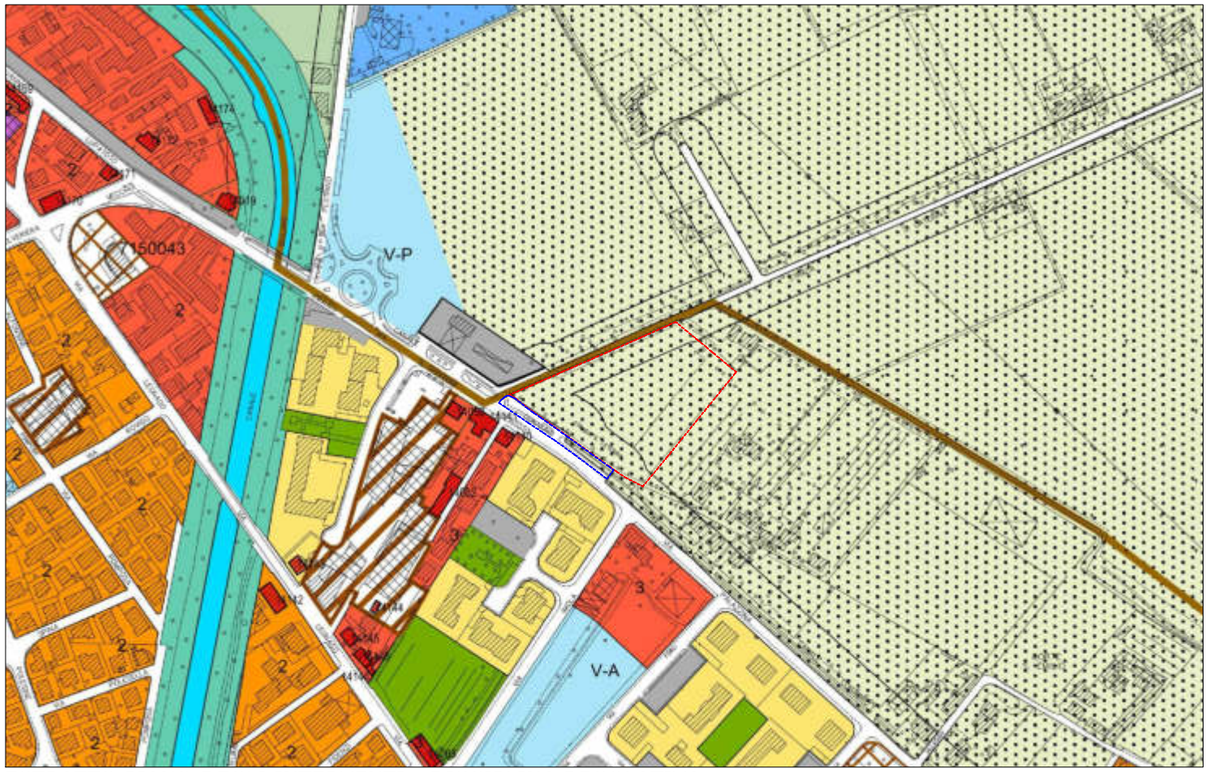

ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI - DISCIPLINA REGOLATIVA
ART. 142 - SUB-AMBITO AGRICOLO DI AMMORTIZZAZIONE E TRANSIZIONE

ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ART. 39 - FASCIA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI, ART. 43_UNITA' A - TUTELA DELLA VULNERABILITA'

ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI - RETE ECOLOGICA- ZONIZZAZIONE
ART. 62 - AREA DI CONNESSIONE NATURALISTICA -AMBITO DI AMMORTIZZAZIONE DELLA FRANGIA URBANA

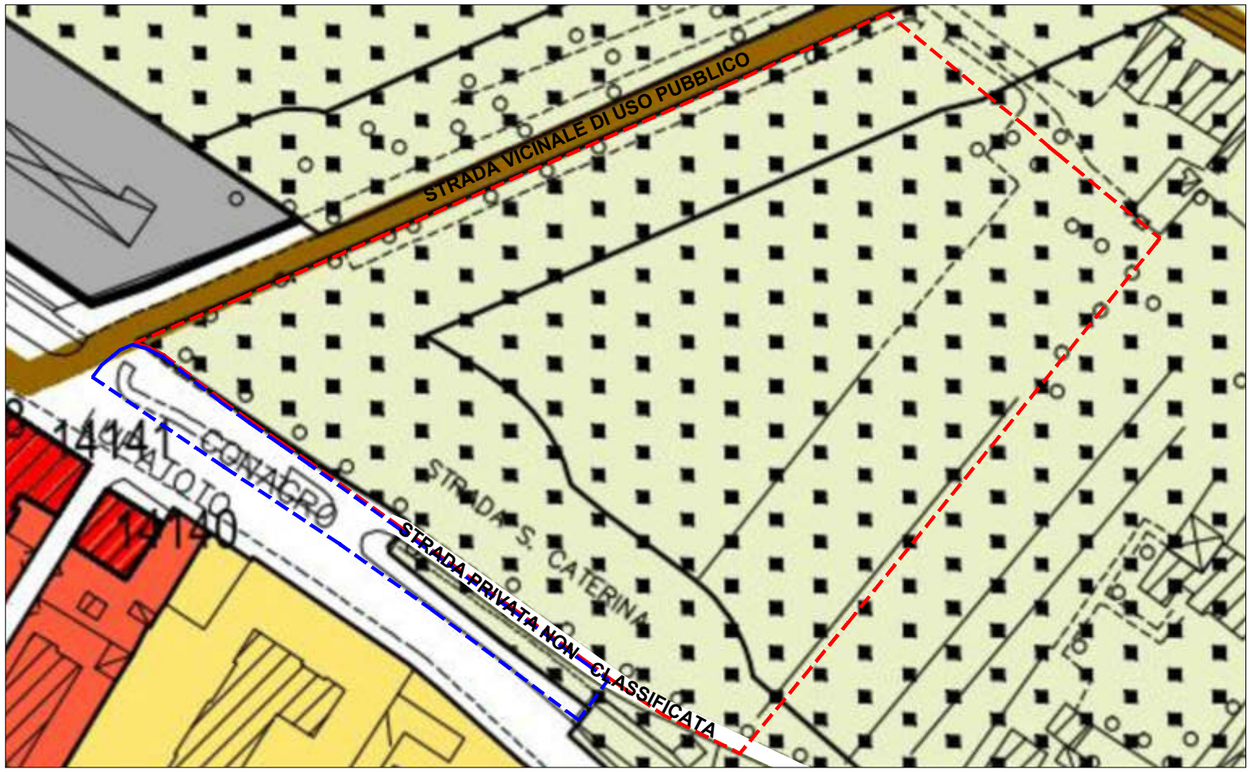

ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI - DETTAGLIO DEL CONFINE DI PROPRIETA' E VIA SANTA CATERINA